



COMUNE DI LEONFORTE

Provincia di Enna

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 209 DEL 22/12/2012
E MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27/04/2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I	CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag.
Art. 1	Disposizioni generali.....	3
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee.....	3
Art. 3	Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.....	3
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni.....	4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 6	Obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni.....	4
Art. 7	Occupazione della sede stradale e relative prescrizioni in tema di sicurezza.....	5
Art. 8	Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata.....	6
Art. 9	Manutenzione delle opere.....	7
Art. 10	Divieto temporaneo di occupazione.....	7
Art. 11	Rinnovo, proroga e rinuncia delle concessioni.....	7
Art. 12	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.....	8
CAPO II	CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
Art. 13	Ambito di applicazione.....	9
Art. 14	Tipologie di concessione.....	9
Art. 15	Installazioni.....	10
Art. 16	Definizioni.....	10
Art. 17	Caratteristiche delle attrezzature.....	11
Art. 18	Prescrizioni in tema di sicurezza stradale e viabilità.....	12
Art. 19	Esercizio dell'attività.....	12
Art. 20	Procedimento di concessione.....	12
Art. 21	Concessioni in deroga.....	14
CAPO III	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Art. 22	Criteri generali.....	15
Art. 23	Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.....	15
Art. 24	Criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione.....	16
Art. 25	Casi particolari di misurazione dell'area occupata.....	16
Art. 26	Tariffe.....	16
Art. 27	Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici..	16
Art. 28	Riduzioni della tassa.....	17
Art. 29	Esenzioni.....	18
Art. 30	Passi carrabili.....	19
Art. 31	Denuncia e versamento della tassa.....	19
Art. 32	Riscossione della tassa.....	20
Art. 33	Omesso o insufficiente pagamento della tassa entro la prevista scadenza.....	20
Art. 34	Revoca e decadenza.....	20
Art. 35	Rinuncia all'occupazione e rimborsi.....	21
Art. 36	Sanzioni.....	21
Art. 37	Statuto dei diritti del contribuente.....	22
Art. 38	Informazione del contribuente.....	22
Art. 39	Conoscenza degli atti e semplificazione.....	22
Art. 40	Chiarezza e motivazione degli atti.....	22
Art. 41	Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	23
Art. 42	Interpello del contribuente.....	23
Art. 43	Tutela dell'integrità patrimoniale.....	23
Art. 44	Entrata in vigore.....	24

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo del comune.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art. 16 di tale legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare apposita domanda all'ufficio del Comune; la domanda deve contenere:
 - a) le generalità e domicilio del richiedente;
 - b) il motivo per cui si chiede l'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. Nel caso in cui la domanda di concessione si riferisce ad opere permanenti gli elaborati tecnici del manufatto da realizzare, dovranno essere redatti in conformità al regolamento edilizio vigente.
3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. La domanda dovrà essere istruita entro 15 giorni ed esitata nel termine massimo di 30 giorni. Nel caso di richiesta di integrazione l'ufficio dovrà esitare l'istanza entro 15 giorni dal ricevimento dell'integrazione richiesta. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.
5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.
6. Le concessioni sono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) a termine, per la durata massima di anni sei.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stanziamento delle autovetture, motocicli, autoveicoli in genere sono determinate dall'autorità comunale.

Art. 7

Occupazione della sede stradale e relative prescrizioni in tema di sicurezza

1. L'occupazione di suolo pubblico nelle strade può essere autorizzata temporaneamente o concessa permanentemente nel rispetto dei limiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Gli spazi pubblici potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di terzi in ordine alla viabilità ed al transito pedonale. Non potranno pertanto essere concessi spazi pubblici in aree diverse da piazze, spiazzi, vie di adeguata ampiezza, dove verrebbe compromesso il normale esercizio della viabilità e del transito pedonale. L'Amministrazione Comunale potrà, con proprio atto, redigere apposito elenco dei luoghi dove interdire l'occupazione di suolo pubblico, oggetto del presente Regolamento.
2. In particolare, per quanto riguarda i marciapiedi, l'occupazione può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e delle carrozzine larga non meno di 2 metri e nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.
3. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. La carreggiata stradale, ossia la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, eventualmente delimitata da strisce di margine o da marciapiedi o da fabbricati, non può essere oggetto di concessione né di autorizzazione per occupazione, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo. Non fanno parte della carreggiata le aree di parcheggio eventualmente ricavate sui lati della strada e regolarmente sottratte alla carreggiata con le previste strisce di margine.
5. *(Cassato con delibera di C.C. n. 26 del 27/04/2012)*
6. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, in occasione di fiere e mercati l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che esista un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
7. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, l'occupazione della carreggiata può essere temporaneamente autorizzata per obiettive esigenze che non possano essere altrimenti soddisfatte relative ad interventi edilizi, traslochi, o di altro genere, previo pagamento della prevista tassa ed a condizione che esista un itinerario alternativo per il traffico o che essa non impedisca la circolazione. In tali casi sarà subordinata all'adozione dei necessari provvedimenti temporanei per la regolamentazione della viabilità.
8. Ogni occupazione temporanea della carreggiata (gazebo, pedana etc.) deve essere adeguatamente segnalata anche in orari notturni con catarifrangenti o altri sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale idonei a garantire la sicurezza della circolazione. I gazebo e le pedane destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità.

9. Ove ritenuto necessario per l'istruttoria relativa alla richiesta di concessione del suolo, essa deve essere corredata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare l'esistenza dei presupposti previsti per il suo rilascio. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo può comunque venire revocata o dichiarata decaduta in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo in caso di riscontro dell'assenza degli stessi presupposti, così come stabilito dal successivo art. 34.
10. In caso di richiesta di occupazione del suolo in adiacenza ad edifici e in caso di assenza di marciapiede o di marciapiede di larghezza inferiore a metri uno, la concessione o autorizzazione viene prioritariamente rilasciata al titolare del diritto di proprietà o di godimento sull'edificio medesimo. In ogni caso, l'occupazione dello spazio antistante l'accesso a locali di qualsiasi genere non può essere effettuata in modo da impedire l'esercizio del diritto di accesso agli stessi.
11. La tariffa per l'occupazione di stalli di sosta libera è determinata in ragione dello spazio effettivamente sottratto all'uso pubblico.
12. Il responsabile del procedimento di rilascio di concessione o autorizzazione valuterà l'opportunità di limitare la superficie da concedere entro i limiti derivanti dalla necessità di temperare l'interesse del richiedente l'occupazione con altri interessi pubblici o privati analogamente meritevoli di tutela.
13. Il titolare di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo con fioriere o altre installazioni è tenuto a garantirne la manutenzione, il decoro e la pulizia, pena la revoca del provvedimento di autorizzazione e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dal successivo art. 36.
14. In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili, salvo il caso di espresso nulla osta, da rilasciare da parte del competente Comando della Polizia Municipale, eventualmente anche in sede di Conferenza di servizi, previa individuazione altrove di stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.
15. La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento prescritti, sono a totale spesa del richiedente l'autorizzazione.

Art. 8

Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
2. A tal fine il concessionario in relazione all'area sopra indicata deve:
 - a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;

- e) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
 - f) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non si assume alcuna responsabilità.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità Comunale.
 4. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Art. 9

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 10

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 11

Rinnovo e proroga delle concessioni

1. Per il rinnovo delle occupazioni permanenti si rimanda a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1-4, del presente Regolamento.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza, riducibili a 7 giorni per lavori di durata inferiore o pari a 7 giorni.
3. La richiesta intesa ad ottenere proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere concessa due sole volte per il medesimo intervento edilizio, a seguito della presentazione di richiesta indicante le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

Art. 12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, ovvero l'Ufficio Tributi e/o l'Ufficio Tecnico e/o la Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 13

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di gazebo, padiglioni, tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della relativa normativa generale e della normativa in materia igienico-sanitaria, secondo criteri generali che evitino discrezionalità, disagi alla viabilità veicolare e pedonale, e consentano il mantenimento del decoro del centro abitato.
2. La concessione interessa il suolo e le aree pubbliche antistanti gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività.
3. I commi precedenti non sono applicabili agli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare o agli artigiani del settore alimentare ai quali si applica ove previsto, quanto sancito dalle vigenti normative in relazione alla possibilità di consumazione sul posto dei prodotti venduti.
4. Gli artigiani del settore alimentare non abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie da asporto, yogurterie, gelaterie ecc...), nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre potranno esercitare l'attività di vendita al pubblico senza effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta, mettendo comunque a disposizione dell'utenza tavoli, sedie, ombrelloni, panchine e pedane appositamente autorizzati su suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente regolamento, alle seguenti condizioni:
 - a. Non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla clientela che non fruisce degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione;
 - b. Dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra simile indicazione;
 - c. Non potranno escludere l'accesso alle attrezzature a persone che intendano consumare sul posto prodotti acquistati anche in altri esercizi.

Art. 14

Tipologie di concessione

1. Le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 13 sono consentite per il periodo compreso fra il 15 marzo ed il 15 ottobre di ogni anno.
2. L'occupazione di spazio pubblico in forma permanente è concessa per l'installazione, in idonee aree, di strutture quali gazebo, padiglioni di copertura dalle intemperie, pedane aventi le caratteristiche previste al successivo art. 17.
3. La concessione in forma permanente potrà essere accordata valutando il caso volta per volta in sede di Conferenza dei Servizi convocata tra i Settori interessati e coinvolti nel procedimento, allorquando viene tassativamente comprovato che la realizzazione del manufatto non sia di

pregiudizio alcuno e al decoro urbano alle esigenze di terzi in ordine alla viabilità ed al transito pedonale.

4. Le concessioni permanenti possono essere revocate in qualsiasi momento a semplice richiesta del Comune, per motivi di interesse di ordine pubblico, per sopravvenute ragioni urbanistiche e di viabilità, o per diversa destinazione che si vorrà dare ai luoghi interessati all'occupazione, senza che il titolare possa far valere diritti acquisiti diversi da quelli relativi ad eventuali rimborsi come previsti al successivo art. 35.
5. Le concessioni permanenti con durata annuale vanno rinnovate di anno in anno facendo riferimento alla autorizzazione originaria.
6. Le concessioni permanenti cessano, in caso di cessata attività, di trasferimento dell'attività ad altro soggetto, cambio societario. Per l'ottenimento di eventuale nuova autorizzazione va ripresentata nuova istanza da parte del subentrante.
7. Per il rinnovo delle concessioni permanenti ottenute nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento va presentata nuova istanza secondo le modalità, termini e documentazione ivi previsti
8. Sia alle concessioni permanenti che a quelle temporanee, ai fini della riscossione della relativa Tosap, vengono applicati modalità e termini previsti nel seguente Capo III.

Art. 15 Installazioni

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni:

- gazebo, padiglioni o altre attrezzature di copertura dalle intemperie;
- pedane di legno;
- ombrelloni;
- tavoli;
- sedie;
- panchine;
- cestini raccoglitori di rifiuti;
- fioriere o altri contenitori similari;
- altre analoghe attrezzature di servizio;

Per quanto riguarda l'installazione con tende, si rinvia alle disposizioni generali di cui all'art. 28, comma 3.

Art. 16 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per esercizio autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate ai sensi della L. 287/91;
 - b) per area pubblica autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio, insistente su area pubblica, e non privata, su sede stradale e non, che, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli

e/o sedie, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande;

- c) per precarietà dei gazebo e pedane, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze contingenti, e pertanto amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- d) per gazebo, padiglione, ecc., il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche sono definite dal successivo articolo, che presenta il carattere della precarietà, come definite nella precedente lettera c);
- e) per pedana in legno, la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche sono definite dal successivo articolo, che presenta il carattere della precarietà, come definite nella precedente lettera c);
- f) per tavoli e sedie, gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, eventualmente circoscritta e delimitata da vasi e/o catenelle o cordoni come indicato nel successivo articolo, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della precarietà, come definita nella precedente lettera c).

Art. 17

Caratteristiche delle attrezzature

1. I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature non dovranno essere ancorate al suolo e devono essere dotati di mezzi di delimitazione dell'area (catenelle o cordoni tenuti a mezzo di paletti non ancorati al suolo), che non potranno superare l'altezza di metri 1,00 da terra.
2. L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
3. I gazebo e strutture simili potranno avere un'altezza massima tre metri. La struttura portante, in metallo o legno, può essere aperta su tutti i lati ovvero parzialmente tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con grigliati o materiali quali plexiglass o simili comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente, anche eventualmente in Conferenza di servizi, in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici. E' ammessa la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, canna di bambù, legno o simili, oppure tela.
4. Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.
5. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione.

6. In ogni caso, i manufatti devono essere realizzati nel modo più semplice possibile e privi di qualunque appesantimento costruttivo che possa essere in contrasto con il decoro e ininfluenza per la funzionalità.
7. Per le installazioni da realizzarsi mediante strutture portanti che richiedono una complessità di installazione ed il loro posizionamento fisso per l'intera durata della concessione, alla domanda di concessione dovrà essere allegato un elaborato grafico con le dimensioni del manufatto, accompagnato da una relazione tecnica sulle modalità di realizzazione dello stesso.
8. Le installazioni autorizzate, fatti salvi i diritti di terzi, saranno eseguite a cura e spese del richiedente.
9. Le installazioni dovranno essere ubicate conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione.

Art. 18

Prescrizioni in tema di sicurezza stradale e viabilità

1. Per quanto attiene alle prescrizioni in tema di sicurezza e viabilità si rimanda a quanto stabilito dall'art.7, Capo I del presente Regolamento.

Art. 19

Esercizio dell'attività

1. I soggetti titolari delle concessioni di cui al presente Capo dovranno:
 - a) provvedere alla frequente pulizia delle attrezzature, al fine di garantire il rispetto dell'igiene e del decoro e di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato di ordine e pulizia.
 - b) adottare la massima cura ed igiene della zona circostante lo spazio occupato.
 - c) prevedere la collocazione di raccoglitori per i rifiuti in misura adeguata;
 - d) garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature.
2. L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, è consentita esclusivamente previo possesso di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e con le prescrizioni e limitazioni ivi prescritte.
3. Non è consentita sull'area occupata la preparazione di qualsivoglia alimento che dovrà invece continuare ad essere preparato all'interno dell'esercizio specificatamente autorizzato.
4. Non è consentito esporre alimenti e bevande all'esterno. E' consentita deroga solo in caso di utilizzo di adeguati espositori a temperatura controllata, certificati per tale specifico uso.

Art. 20

Procedimento di concessione

1. La domanda per la concessione del suolo pubblico dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune, utilizzando apposita modulistica che dovrà contenere:
 - a) i dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;

- b) tipo di occupazione permanente o temporanea; in quest'ultimo caso il periodo compreso entro i limiti temporali prescritti al comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento;
 - c) l'indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;
 - d) progetto redatto da progettista abilitato in scala 1:50 con le caratteristiche della struttura, dove siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
 - e) relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
 - f) atto di impegno ad osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
 - g) la dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso:
 - ◆ si impegna, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione;
 - ◆ dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel presente Regolamento;
 - ◆ dichiara che le modalità di svolgimento del servizio e il sistema di ubicazione delle strutture garantiscono il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal regolamento comunale e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. La concessione di suolo pubblico, acquisiti i necessari pareri interni, viene rilasciata secondo i termini e le modalità d'istruttoria fissati dall'art. 4, comma 2, Capo I del presente Regolamento. Sono fatte salve le procedure per l'acquisizione dei pareri e nulla osta relativi ad eventuali vincoli, nelle more di ottenimento dei quali verranno interrotti i termini.
 3. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenente i dati di cui al presente articolo.
 4. Il rilascio dell'autorizzazione comporterà il pagamento, da parte dei titolari, degli oneri dovuti per la concessione di suolo pubblico, secondo le modalità ed i termini sanciti nel Capo III del presente Regolamento Comunale.
 5. L'autorizzazione potrà contenere prescrizioni anche per quanto attiene la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività nello spazio autorizzato.
 6. L'autorizzazione, con allegata la planimetria dei luoghi debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio all'interessato, viene trasmessa agli Uffici della Polizia Municipale ed al Settore Urbanistica per gli adempimenti inerenti alle eventuali verifiche di competenza.

Art. 21
Concessioni in deroga

1. In relazione alla particolarità della richiesta per ubicazione, dimensioni di occupazione, caratteristiche delle attrezzature e dei servizi offerti, eventi ed iniziative culturali, musicali ecc., potranno essere consentite installazioni in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo criteri elaborati sul tavolo della Conferenza di servizi convocata tra i Settori interessati.

CAPO III

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22

Criteri generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parametri soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:
 - a) è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
 - b) è dovuta per i passi carrabili;
 - c) è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - d) non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

Art. 23

Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 22 sono classificate come segue:
 - Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:
 - zona A del Prg compresa tra la Granfonte Corso Umberto dal numero civico 1 fino all'altezza di Piazza Margherita inclusa ;
 - zona D del Prg;
 - zona E del PRG;
 - Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:
 - zona A del Prg compresa tra il corso Umberto dopo p.zza Margherita fino all'altezza di P.zza IV Novembre inclusa ;
 - Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:
 - zone B e C del PRG.

Art. 24

Criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete decimali.
2. Qualora l'occupazione risulti inferiore al metro quadro, ai fini del pagamento va arrotondato in eccesso al metro quadro.
3. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 50 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 25

Casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dai funzionari incaricati dal Comune oppure dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. In ogni caso dette strutture mobili devono essere poste ad altezza non inferiore a quelle previste dal regolamento edilizio vigente.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 26

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione di Giunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 23 del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.
4. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507 del 1993 e quelle contemplate dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 27

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle

realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal Comune. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare annualmente e contestualmente al pagamento della tassa, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze dichiarate.
4. La tassa minima da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della stessa, stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Gli Uffici di cui all'art. 12 del presente regolamento sono onerati nei modi e con i mezzi che ritengano opportuni di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte adeguando l'eventuale tassa dovuta.

Art. 28

Riduzioni della tassa

1. Alla tassa, esclusivamente sulle occupazione temporanee, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) Occupazioni da parte di attività ambulanti – riduzione del 50%.
 - b) Occupazioni da parte di pubblici esercizi – riduzione del 50%.
 - c) Occupazioni da parte di produttori agricoli – riduzione del 50%.
 - d) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; Manifestazioni politiche, culturali o sportive – riduzione dell'80%.
 - e) Occupazioni per attività edilizia – riduzione del 50
 - f) Occupazioni da parte di attività commerciali – riduzione del 50%.Le suindicate riduzioni non sono cumulabili tra di loro.
2. Ai fini di un'ulteriore riduzione vengono stabiliti, in alternativa tra di loro, i seguenti tempi di occupazioni:
 - a) Occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 30%;
 - b) Occupazioni da 8 a 12 ore: riduzione del 10%;
 - c) Occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;Sono inoltre previste le seguenti riduzioni legate al numero di giorni di occupazione:
 - d) Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30 per cento;
 - e) Occupazioni di durata non inferiori a 30 giorni – riduzione del 50%.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili eccedenti le occupazioni, la tariffa è ridotta al 30 per cento a prescindere della durata ed è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste dal punto 1 del presente articolo. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni in occasioni di fiere e sagre viene applicata una tariffa unica determinata nella misura stabilita per la Categoria 2[^].
5. Le occupazioni permanenti non fruiscono di nessuna riduzione, fatta eccezione di quelle previste per le tende.
6. Per occupazioni ritenuti di particolare interesse pubblico il Responsabile del Settore può accordare riduzione della tassa fino alla sua totale esenzione.

Art. 29
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Provincie, Comuni e loro consorzi, dalle O.N.L.U.S., da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità.
2. Sono esentate dal pagamento della tassa anche le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) Occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funanbolo, etc.);
 - g) Occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firma, per vendite di beneficenza e per attività promozionali e di allestimento di prodotti senza vendita ed aventi ad oggetto spazi pubblici.
3. Sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
4. Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati.

Art. 30
Passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia sono assoggettate alla tassa, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale.
2. Per tutte le altre disposizioni in materia si rimanda al vigente regolamento comunale sui passi carrabili.

Art. 31
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio o nel mese di aprile nel caso di proroga dei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente tramite il servizio cassa del Comune.
7. L'importo deve essere arrotondato secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 6 o direttamente tramite il servizio cassa del Comune, da effettuarsi all'atto del rilascio dell'autorizzazione medesima.
9. La tassa per le occupazioni permanenti, se di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni temporanee, sempre se l'importo è superiore ad € 500,00, le scadenze delle rate verranno stabilite con provvedimento autorizzatorio del Responsabile del Servizio, in relazione alla durata dell'occupazione stessa.
10. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 32
Riscossione della tassa

1. La riscossione volontaria della tassa è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o, in caso di affidamento del servizio in concessione, con ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. Il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 33
Omesso o insufficiente pagamento della tassa entro la prevista scadenza

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro le previste scadenze, il competente Ufficio Tributi, su segnalazione dell'apposito Ufficio in cui viene rilasciata l'autorizzazione, provvederà al recupero della tassa evasa mediante notifica di apposito atto di determinazione della tassa e contestuale irrogazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 36 del presente Regolamento. In caso di violazioni del Codice della Strada, tale atto viene contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
2. Nel caso di concessioni di suolo pubblico nei mercati e nelle fiere la notifica di cui al comma 1 viene contestualmente inviata, con le medesime modalità, anche al proprietario dell'azienda, nel caso di cessione a terzi della gestione, stante l'impossibilità di procedere alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa per l'attività a seguito della decadenza.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non avrà più diritto ad alcuna rateizzazione.
4. Il titolare di concessione, nel caso in cui si trovi in una posizione morosa nei confronti del Comune, non potrà ottenere nuova concessione fino a quando non regolarizzerà la sua posizione tributaria.

Art. 34
Revoca e decadenza

1. Il funzionario responsabile può revocare o modificare d'ufficio le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per:
 - a) comprovati motivi di pubblico interesse;
 - b) sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;
 - c) diversa destinazione cui destinare i luoghi interessati dall'occupazione;
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità e/o risarcimento danni per la revoca, secondo quanto stabilito dal successivo art. 35.
4. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
 - d) l'uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 35

Rinuncia all'occupazione e rimborsi

1. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, così come previsto al Titolo VI, artt. 29 e 30 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina generale delle Entrate Tributarie, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/02/2005.
2. L'interessato, anche in alternativa alla modifica della concessione, potrà chiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche per il periodo di tempo non fruito. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. Nel caso di occupazione temporanea, l'eventuale diritto al rimborso della tassa già corrisposta decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia.
4. Non si fa luogo, invece, ad alcun rimborso in caso di rinuncia volontaria ad una concessione permanente in quanto la tassa annua cessa di essere dovuta dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
5. Non può essere accordato alcun rimborso, altresì, agli ambulanti relativamente ai periodi in cui non abbiano potuto occupare effettivamente lo spazio loro concessogli, trattandosi di ipotesi in cui la tassa, proprio in considerazione della particolarità di tale attività, viene calcolata forfettariamente.
6. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione, il rimborso della tassa eventualmente dovuta al concessionario, viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.
7. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile.

Art. 36

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 104,00 ad € 208,00 così come previsto al Titolo V, artt. 21, 22, 23, 25 e 26 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina generale delle Entrate Tributarie.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi irroga, secondo le modalità di cui all'art. 24 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina generale delle Entrate Tributarie, le sanzioni relative alla violazione delle norme regolamentari che disciplinano il versamento della tassa di occupazione suolo pubblico. Con le medesime modalità vengono irrogate le sanzioni correlate ad ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento.

3. Il Comando di Polizia Municipale irroga le sanzioni inerenti alle violazioni del Codice della Strada.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione, di seguito riportati.

Art. 38

Informazione del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 39

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenze e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 40

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 41

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 42

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Art. 43

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2011.
2. Il presente Regolamento abroga quello approvato con delibera di C.C. n. 125 dell'11/10/2007.